

**Causa C-601/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

13 novembre 2020

**Giudice del rinvio:**

Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo)

**Data della decisione di rinvio:**

13 ottobre 2020

**Ricorrente:**

SOVIM SA

**Convenuto:**

Luxembourg Business Registers

---

**Ordinanza in materia commerciale 2020TALCH02/01568, in applicazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 15, paragrafo 5, della loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (legge del 13 gennaio 2019, recante istituzione di un registro dei titolari effettivi; in prosieguo: «RBE»)**

(omissis)

---

Nella causa (omissis)

**tra:**

la società per azioni **SOVIM SA**, stabilita e con sede legale in L-2449 Lussemburgo, (omissis),

**ricorrente** (omissis)

**e:**

il gruppo di interesse economico **LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS**, in breve **LBR**, stabilito in L-1468 Lussemburgo (omissis)

**convenuto**, (omissis)

---

(omissis)

Sentite le conclusioni dei rappresentanti delle parti all'udienza del 13 ottobre 2020, (omissis)

Il Tribunal d'arrondissement (Tribunale circoscrizionale, Lussemburgo) ha reso, all'udienza pubblica in data odierna, **[Or. 2]**

la seguente **ordinanza**:

#### Fatti

Con lettera del 12 agosto 2019, indirizzata al Registre des bénéficiaires effectifs (Registro dei titolari effettivi; in prosieguo: l'«RBE»), la società per azioni SOVIM SA ha presentato una richiesta di limitazione dell'accesso alle informazioni relative al suo titolare effettivo sulla base dell'articolo 15 della legge del 15 gennaio 2019, recante istituzione di un registro dei titolari effettivi (in prosieguo: la «legge»).

Con lettera raccomandata del 6 febbraio 2020, il gestore dell'RBE, il gruppo di interesse economico LUXEMBOURG BUSINESS REGISTER (in prosieguo: l'«LBR») ha rifiutato di accogliere tali domande.

(omissis)

#### Domande e motivi delle parti

La **SOVIM** chiede, in via principale, che sia constatato che gli articoli 12 e/o 15 della legge violano i diritti al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati e/o a un ricorso effettivo e che tali disposizioni siano quindi disapplicate e che sia dichiarato che le informazioni fornite dalla SOVIM in esecuzione dell'articolo 3 della legge non saranno pubblicamente accessibili all'RBE.

In subordine, essa chiede al Tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «CGUE») (omissis) le necessarie questioni.

In ulteriore subordine, essa chiede che sia constatata l'esistenza nel caso di specie di un rischio sproporzionato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della legge e, di conseguenza, che sia ordinato all'LBR di limitare l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 3 della legge e che sia ordinato il deposito dell'emananda sentenza nel fascicolo della SOVIM detenuto presso l'LBR.

A sostegno della sua domanda, la SOVIM espone che il fatto di accordare al pubblico l'accesso all'identità e ai dati personali del beneficiario economico trasmessi all'RBE violerebbe il diritto alla tutela della sua vita privata e familiare, quale previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 11, paragrafo 3, della Costituzione.

Essa fa osservare che lo scopo perseguito dalla direttiva 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (in prosieguo: la «direttiva 2015/849»), come modificata dalla direttiva 2018/843, in base alla quale la legge è stata introdotta nella legislazione lussemburghese, consiste nell'identificazione dei titolari effettivi di società utilizzate [Or. 3] a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché nella sicurezza delle relazioni commerciali e nella fiducia nei mercati.

Orbene, non sarebbe dimostrato in che modo l'accesso del pubblico senza il minimo controllo ai dati contenuti nell'RBE consenta di raggiungere tali obiettivi. Al contrario, esso costituirebbe un'ingerenza grave e sproporzionata nella vita privata dei titolari effettivi, incompatibile con i testi summenzionati.

La SOVIM ritiene inoltre che l'accesso del pubblico all'RBE costituisca una violazione dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso significato e la stessa portata dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il fatto di rendere pubblico l'RBE sarebbe un'ingerenza supplementare inutile, in quanto non renderebbe la lotta contro il riciclaggio più efficace di quanto non sarebbe in caso di accesso riservato alle autorità.

(omissis) [Considerazione di diritto costituzionale nazionale]

La SOVIM afferma inoltre che l'accesso del pubblico ai dati personali contenuti nell'RBE costituirebbe una violazione di vari principi fondamentali enunciati nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in prosieguo: l'«RGPD»).

Sarebbe infatti violato il principio della minimizzazione dei dati, previsto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'RGPD, relativamente non solo al volume dei dati accessibili, ma anche all'accesso stesso del pubblico a tali dati, in particolare perché tale accesso non sarebbe necessario per raggiungere lo scopo perseguito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

L'accesso del pubblico ai dati dell'RBE sarebbe inoltre contrario all'articolo 25 dell'RGPD, il quale impone di mettere in atto misure tecniche e organizzative

adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

La SOVIM considera poi che l'accesso del pubblico all'RBE costituisca una violazione degli articoli da 14 a 22 dell'RGPD.

Viene addebitato al legislatore lussemburghese di non avere messo in atto misure di sicurezza al fine di conoscere l'identità di chiunque chieda di accedere alle informazioni dell'RBE, in particolare mediante il requisito di un'iscrizione al sito dell'RBE al fine di poter accedere ai dati registrati. La SOVIM considera inoltre che il fatto di non esigere un interesse legittimo alla consultazione dei dati dell'RBE sia contrario alla volontà del legislatore europeo.

La SOVIM afferma che sussisterebbe una violazione del principio di limitazione dei dati sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'RGPD, in quanto non può garantirsi che i dati contenuti nell'RBE consultabili dal pubblico siano utilizzati solo per finalità determinate, esplicite e legittime. **[Or. 4]**

La SOVIM si richiama inoltre all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sarebbe violato dal libero accesso del pubblico ai dati personali dei titolari effettivi.

Essa si interroga infine sul rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che conferisce il diritto a un ricorso effettivo entro un termine ragionevole laddove, da un lato, l'LBR disporrebbe di un termine imprecisato per rendere la propria decisione sulla domanda di limitazione dell'accesso e, dall'altro, il ricorso contro la decisione dell'LBR deve intervenire entro 15 giorni dalla notifica della decisione di rifiuto, a pena di decadenza.

Il medesimo diritto sarebbe inoltre garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nel merito, la SOVIM considera che il suo titolare effettivo sia esposto a un rischio sproporzionato grave, reale e attuale, in quanto esisterebbe un rischio di rapimento del titolare effettivo e dei suoi familiari, i quali si spostano o risiedono nel continente africano, in particolare in Africa orientale, dove i rapimenti di persone benestanti da parte di gruppi terroristici a fini di riscatto sarebbero in costante aumento.

La richiesta di limitazione dell'accesso dovrebbe pertanto essere accolta.

All'udienza del 13 ottobre 2020, la SOVIM ha chiesto che il Tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale), prima di procedere oltre, sottoponga alla CGUE varie questioni pregiudiziali.

(omissis)

L'**LBR**, in qualità di gestore dell'RBE, non ha preso posizione nel merito della causa e si rimette alla prudenza del giudice per quanto riguarda le questioni pregiudiziali suggerite dalla SOVIM.

### Valutazione

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della legge, *«un ente registrato o un titolare effettivo possono chiedere, caso per caso e nelle circostanze eccezionali di seguito indicate, sulla base di una domanda debitamente motivata rivolta al gestore, di riservare l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 3 alle autorità nazionali, agli istituti di credito e agli istituti finanziari nonché agli ufficiali giudiziari e ai notai che agiscono nella loro qualità di pubblico ufficiale, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per legge».*

Tale articolo induce l'LBR e, in caso di ricorso avverso una decisione di diniego, il magistrato che presiede la sezione commerciale del tribunale circoscrizionale, a valutare caso per caso, prendendo quindi in considerazione elementi soggettivi, l'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare una restrizione dell'accesso all'RBE. **[Or. 5]**

Si deve constatare che, con ordinanza del 24 gennaio 2020, (omissis) il Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) (omissis) ha già sottoposto varie questioni pregiudiziali nell'ambito di un procedimento avviato agli stessi fini e vertente sull'interpretazione delle nozioni di «circostanze eccezionali», «rischio» e «sproporzionato» nel contesto della legge, nei seguenti termini:

(omissis)

(omissis) **[Or. 6]** (omissis)

(omissis)

(omissis) **[Or. 7]** (omissis)

[Testo delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella causa C-37/20]

Le questioni pregiudiziali suggerite dalla SOVIM nel presente procedimento sollevano ulteriori problematiche.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge, *«devono essere iscritte e conservate nel registro dei titolari effettivi le seguenti informazioni relative ai titolari effettivi degli enti registrati:*

1° il nome;

2° il cognome o i cognomi;

3° la cittadinanza o le cittadinanze;

4° il giorno di nascita;

5° il mese di nascita;

6° l'anno di nascita;

7° il luogo di nascita;

8° il paese di residenza;

9° l'indirizzo privato preciso o l'indirizzo professionale preciso, indicando:

a) per gli indirizzi nel Granducato di Lussemburgo: la residenza abituale figurante nell'anagrafe delle persone fisiche o, per gli indirizzi professionali, la località, la via e il numero civico figuranti nel registro nazionale delle località e delle vie, come previsto dall'articolo 2, lettera g), della legge del 25 luglio 2002, e successive modifiche, recante riorganizzazione dell'amministrazione del catasto e della topografia, nonché il codice postale;

b) per gli indirizzi all'estero: la località, la via e il numero civico all'estero, il codice postale e il paese;

10° per le persone iscritte nell'anagrafe delle persone fisiche: il numero di identificazione previsto dalla legge del 19 giugno 2013, e successive modifiche, relativa all'identificazione delle persone fisiche;

11° per i non residenti non iscritti nell'anagrafe delle persone fisiche: un numero di identificazione estero;

12° la natura degli interessi effettivi detenuti;

13° l'entità degli interessi effettivi detenuti».

Ai sensi dell'articolo 11 della legge, tutte le informazioni summenzionate sono accessibili alle autorità nazionali nell'esercizio delle loro funzioni mentre, conformemente [Or. 8] all'articolo 12, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti dal 1° all'8°, 12° e 13°, sono accessibili a chiunque.

L'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevede quanto segue:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla

*pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».*

Inoltre, l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dispone che *«ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».*

A termini dell'articolo 52 della Carta:

*«1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.*

*2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.*

*3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa».*

Si pone pertanto la questione se l'accesso del pubblico a taluni dati contenuti nell'RBE sia compatibile con le disposizioni succitate e in particolare con la Carta, cosicché occorre sottoporre alla CGUE le questioni pregiudiziali il cui contenuto è precisato nel dispositivo della presente ordinanza.

L'articolo 5 dell'RGPD, concernente i principi applicabili al trattamento di dati personali, è così formulato:

*«1. I dati personali sono:*

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato [Or. 9] (“liceità, correttezza e trasparenza”);*
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (“limitazione della finalità”);*

- c) *adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);*
- d) *esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”);*
- e) *conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (“limitazione della conservazione”);*
- f) *trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”).*

2. *Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo (“responsabilizzazione”).».*

Alla luce di tale testo, si pone legittimamente la questione se l’accesso del pubblico ai dati contenuti nell’RBE consenta di garantire il rispetto delle menzionate disposizioni.

Occorre pertanto sottoporre alla CGUE le questioni pregiudiziali il cui contenuto è precisato nel dispositivo della presente ordinanza. **[Or. 10]**

La SOVIM si interroga inoltre sulla compatibilità dell’articolo 15 della legge con l’obbligo di prevedere un ricorso giurisdizionale effettivo, in quanto il termine di 15 giorni previsto sarebbe estremamente breve e violerebbe pertanto l’articolo 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo.

L’articolo 15 della legge dispone quanto segue: «(2) *Il gestore limita provvisoriamente l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 3 alle sole autorità nazionali a decorrere dalla ricezione della richiesta e fino alla notifica della sua decisione e, in caso di rigetto della richiesta, per un ulteriore periodo di 15 giorni. In caso di ricorso contro una decisione di rigetto, la limitazione dell’accesso alle informazioni è mantenuta fino a quando la decisione di rigetto non sia più soggetta a impugnazione. (...)*

(4) *Il gestore pubblica nel registro dei titolari effettivi un avviso indicante la limitazione dell’accesso alle informazioni e la data della relativa decisione.*

*(5) Ogni interessato che intenda contestare una decisione del gestore adottata ai sensi dei paragrafi 2 o 3 può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, contro tale decisione entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4».*

Ne consegue che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso e non dalla notifica della decisione al beneficiario economico.

Pertanto, non è dimostrato per quale motivo il termine di ricorso di 15 giorni, applicabile in molti altri modi, debba essere considerato insufficiente alla luce dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Pertanto, non è necessario sottoporre alla CGUE una questione pregiudiziale a tale riguardo.

**Per questi motivi:**

(omissis) [II] Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (Tribunale circoscrizionale, Lussemburgo), statuendo in contraddittorio,

(omissis)

**dispone la sospensione** del procedimento e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

Questione n. 1

Se l'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843, il quale modifica l'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, nel senso che impone agli Stati membri di rendere accessibili al pubblico **[Or. 11]** in tutti i casi le informazioni sui titolari effettivi senza giustificazione di un interesse legittimo, sia valido:

a. alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «**Carta**»), interpretato conformemente all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto degli obiettivi enunciati in particolare ai considerando 30 e 31 della direttiva 2018/843 concernenti, in particolare, la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e

b. alla luce del diritto alla protezione dei dati personali garantito dall'articolo 8 della Carta, in quanto mira segnatamente a garantire il trattamento dei dati personali in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato, la

limitazione delle finalità della raccolta e del trattamento e la minimizzazione dei dati.

Questione n. 2

1. Se l'articolo 1, punto 15, lettera g), della direttiva 2018/843 debba essere interpretato nel senso che le circostanze eccezionali, alle quali detta disposizione si riferisce, nelle quali gli Stati membri possono prevedere deroghe riguardo all'accesso a tutte o a parte delle informazioni sui titolari effettivi, quando l'accesso del pubblico esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, possono essere constatate solo qualora venga fornita la prova di un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione che sia eccezionale, incombente effettivamente sulla persona specifica del titolare e sia effettivo, grave, reale e attuale.

2. In caso di risposta in senso affermativo, se l'articolo 1, punto 15, lettera g), della direttiva 2018/843 interpretato in tal senso sia valido alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7 della Carta, e del diritto alla protezione dei dati personali, garantito dall'articolo 8 della Carta.

Questione n. 3

1. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in prosieguo: l'«RGPD»), secondo cui i dati devono essere trattati in modo lecito, leale e trasparente nei confronti dell'interessato, vada interpretato nel senso che esso non osta:

a. a che i dati personali di un titolare effettivo iscritti in un registro di titolari effettivi, istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, siano accessibili al pubblico senza controllo né giustificazione e senza che l'interessato (titolare effettivo) possa sapere chi ha avuto accesso a tali dati personali che lo riguardano; né [Or. 12]

b. a che il responsabile del trattamento di tale registro di titolari effettivi accordi l'accesso ai dati personali dei titolari effettivi ad un numero illimitato e indeterminabile di persone.

2. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'RGPD, che impone la limitazione delle finalità, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che i dati personali di un titolare effettivo iscritti in un registro di titolari effettivi, istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, siano accessibili al pubblico senza che il responsabile del trattamento di tali dati possa garantire che essi siano utilizzati

esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti, vale a dire, in sostanza, la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, finalità che non spetta al pubblico far rispettare.

3. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'RGPD, che impone la minimizzazione dei dati, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che, attraverso un registro di titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, il pubblico abbia accesso, oltre che al nome, al mese e all'anno di nascita, alla cittadinanza e al paese di residenza di un titolare effettivo, nonché alla natura e all'entità degli interessi effettivi detenuti dal medesimo, anche alla sua data di nascita e al suo luogo di nascita.

4. Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'RGPD, secondo cui il trattamento dei dati deve essere effettuato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, garantendo in tal modo l'integrità e la riservatezza di tali dati, non osti all'accesso illimitato e incondizionato, senza impegno alla riservatezza, ai dati personali di titolari effettivi disponibili nel registro dei titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/84.

5. Se l'articolo 25, paragrafo 2, dell'RGPD, che garantisce la protezione dei dati per impostazione predefinita, in forza del quale, segnatamente, per impostazione predefinita, non devono essere resi accessibili i dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica interessata, debba essere interpretato nel senso che esso non osta:

a. a che un registro di titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/843, non richieda l'iscrizione sul sito di detto registro delle persone del pubblico che consultano i dati personali di un titolare effettivo; né

b. a che nessuna informazione relativa a una consultazione di dati personali di un titolare effettivo iscritti in un siffatto registro sia comunicata a detto titolare effettivo; né

c. a che non sia applicabile alcuna restrizione quanto alla portata e all'accessibilità dei dati personali di cui trattasi riguardo alla finalità del loro trattamento. **[Or. 13]**

6. Se gli articoli da 44 a 50 dell'RGPD, che subordinano a condizioni rigorose il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che tali dati di un titolare effettivo iscritti in un registro di titolari effettivi istituito a norma dell'articolo 30 della direttiva 2015/849, come modificato dall'articolo 1, punto 15, della direttiva 2018/84, siano in ogni caso accessibili al pubblico senza giustificazione di un interesse legittimo e senza limitazioni quanto all'ubicazione di tale pubblico.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO